

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Filtro in appello:

### **l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando non merita che siano ad esso destinate energie del servizio giustizia**

*Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'[art. 348-bis c.p.c.](#) non si risolve né in una valutazione sommaria parificabile a quella identificata con il fumes boni iuris, né in una valutazione a cognizione parziale come quelle relative ai procedimenti a contraddittorio eventuale. Deve infatti ritenersi che l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, vale a dire quando non merita neppure che siano ad esso destinate energie del servizio giustizia, sì da sanzionare pertanto l'abuso del processo.*

## **Tribunale di Milano, sentenza del 16.9.2016, n. 10176**

*...omissis...*

Preliminarmente va respinta l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta appellata relativa all'asserita inammissibilità dell'appello.

**Va infatti chiarito che il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'[art. 348-bis c.p.c.](#) non si risolve né in una**

**valutazione sommaria parificabile a quella identificata con il fumus boni iuris, né in una valutazione a cognizione parziale come quelle relativa ai procedimenti a contraddittorio eventuale.**

**Deve infatti ritenersi che l'appello non ha La Nuova Procedura Civile ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, vale a dire quando non merita neppure che siano ad esso destinate energie del servizio giustizia, sì da sanzionare pertanto l'abuso del processo.** Nel caso di specie, si ritiene che non ricorra alcuna delle ipotesi sopra menzionate avendo l'appellante proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano prospettando una diversa interpretazione delle emergenze documentali di causa sì da condurre all'affermazione di responsabilità degli appellati in ordine ai danni subiti in occasione del sinistro.

L'eccezione va pertanto respinta.

Quanto al merito si ritiene che l'appello sia infondato e vada rigettato.

Deve infatti ritenersi che l'appellata abbia apportato elementi probatori idonei a superare l'efficacia presuntiva della constatazione amichevole sottoscritta dalle parti.

Ed invero il modulo CAI, sottoscritto dai conducenti e completo in ogni sua parte, genera nei confronti dell'assicuratore una presunzione iuris tantum; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova, anche attraverso presunzioni, atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse (Cass. 27/2/04 n. 4007).

Nella fattispecie in esame, sostiene la compagnia assicuratrice che il sinistro non si sarebbe mai verificato ed a giustificazione di tale assunto invoca le molteplici incongruenze riscontrate sul predetto modello a cominciare dalla stessa data del sinistro che in esso è quella del 20 aprile 20 Il laddove nella citazione è indicata la diversa data del 21 aprile. Tale allegazione in verità, unita al fatto che di tale errore le parti sembrano accorgersene solo a distanza di svariati mesi dalla richiesta dei danni, così come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, appare certamente sufficiente a superare la presunzione rappresentata dal modulo di constatazione amichevole.

Peraltro il modulo CAI La Nuova Procedura Civile risulta sommariamente compilato, senza alcun grafico del sinistro e senza la descrizione corretta della dinamica dello stesso.

A fronte di tale lacunosità non possono giovare né il mancato interpello del convenuto, posto che la valenza della mancata presentazione a rendere l'interrogatorio ex art. 232 c.p.c. assume valore in quanto siano presenti ulteriori elementi probatori idonei a suffragare la ricostruzione del sinistro come prospettata dal danneggiato, né le dichiarazioni testimoniali assunte nel processo, tenuto conto della qualità della teste Pe. e della genericità delle dichiarazioni rese dalla stessa che neppure è stata in grado di precisare i danni subiti dal velocipede condotto dal marito.

La decisione del Giudice di primo grado appare pertanto corretta e ben motivata sotto il profilo logico-giuridico e va confermata in ogni sua parte.

Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza rigetta l'appello proposto da asa avverso la sentenza di primo grado sasasa emessa dal Giudice di Pace di Milano che conferma in ogni sua parte; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata sssssss Assicurazioni aaaa. che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, Iva e Cpa.